



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 15/7 del 21.3.2017

CONTRIBUTO

L.R. n. 25/1988, art. 28 e s.m.i.

CRITERI E MODALITÀ

- 1) La domanda di contributo è presentata sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 su modelli appositamente predisposti. L'istanza è corredata dalla dichiarazione del Sindaco che attesta la regolarità del funzionamento della compagnia, l'assolvimento degli obblighi assicurativi e l'approvazione dei rendiconti semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) I nuovi modelli sostituiscono integralmente i precedenti e sono pubblicati e scaricabili sul sito ufficiale della Regione.
- 3) La documentazione è trasmessa all'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica - Servizio enti locali di Cagliari, unicamente, per posta certificata, al seguente indirizzo: enti.locali@pec.regione.sardegna.it, entro il 30 aprile di ogni anno. Il termine si intende perentorio. Non saranno accolte le domande pervenute con altro mezzo e/o dopo tale termine.
- 4) Le compagnie di prima immissione in servizio possono invece presentare la domanda di contributo per spese generali, con la documentazione di rito e con le modalità indicate al punto 3), entro e non oltre il 30 giugno, pena la non ammissibilità al beneficio.
- 5) La determinazione del contributo è stabilita in legge sulla base di una quota fissa per Compagnia pari a 5.000 euro e di una quota di 300 euro per ciascun barracello. A far data dal 2017 l'importo massimo erogabile a ciascuna compagnia è fissato in euro 29.000.
- 6) Alle compagnie che assicurano lo svolgimento delle proprie funzioni per ambiti territoriali sovra comunali ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 5/2016, è assegnato un tetto massimo di euro 32.000 per un comune convenzionato e di euro 35.000 in caso di due o più comuni convenzionati ed è riconosciuta, oltre il tetto massimo stabilito, un ulteriore contributo di euro 1.000 per ogni comune convenzionato,
- 7) La convenzione può essere stipulata tra comuni del territorio confinante e la compagnia barracellare presente anche in uno solo dei comuni confinanti, purché appartenenti alla stessa forma associativa.
- 8) Il contributo forfettario annuo deve essere utilizzato, esclusivamente, per le spese generali, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l'equipaggiamento e le attrezzature.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 9) Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale n. 25/1988, tale provvidenza è da considerarsi a destinazione vincolata e non potrà essere computata, a fine esercizio, quale utile da ripartire fra i componenti la compagnia.
- 10) Il Sindaco, a cui l'art. 17, comma 8 assegna la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della compagnia barracellare, potrà disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa ed esaminare la regolarità della tenuta dei registri e il rispetto della destinazione specifica dei fondi pubblici.

Controllo a campione

- a) La domanda di contributo resa sotto forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta esclusivamente dal Capitano della compagnia, contiene le informazioni strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.
- b) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg., del D.P.R. n. 445/2000 saranno effettuati i controlli e riscontri sulla veridicità delle autocertificazioni presentate, per garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento dei benefici.
- c) I controlli saranno effettuati su un campione non inferiore al 5% delle istanze di contributo regolarmente presentate, scelte ad estrazione.
- d) Saranno inoltre effettuati, durante la fase istruttoria, idonei controlli nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulle dichiarazioni presentate. Come pure in caso di evidente lacunosità rispetto agli elementi richiesti e previsti nel procedimento. Qualora nel corso dei controlli preventivi l'ufficio rilevi errori, omissioni e/o imprecisioni, i soggetti interessati saranno invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine massimo di 10 giorni. La mancata regolarizzazione entro la scadenza assegnata fa perdere il diritto al beneficio ed estingue il procedimento.
- e) Qualora dal controllo delle autocertificazioni si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese il Responsabile del procedimento, immediatamente, a termini di legge, trasmette gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria. Segnalando altresì il soggetto presunto autore dell'illecito penale. Contestualmente si procede alla revoca dal beneficio della compagnia comunicandone i motivi al soggetto che ha autocertificato il falso.
- f) La compagnia che dovesse incorrere nelle suddette sanzioni, sarà automaticamente inserita (ovvero aggiunta) al campione da sottoporre al controllo nel biennio successivo
- g) Per facilitare la verifica dei rendiconti contabili che saranno richiesti in sede di controllo a



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

campione e che riguarderà, in particolare, i contributi erogati dalla Regione, le relative somme dovranno figurare, in entrata e in uscita, in apposita sezione dedicata del bilancio della compagnia, al fine della immediata identificazione delle corrispondenti voci di spesa rispetto al vincolo di destinazione.

- h) Le compagnie, dopo la regolare approvazione, dovranno conservare i rendiconti unitamente ai rispettivi atti deliberativi nella propria sede legale, per consentire l'esecuzione dei controlli da parte dell'Amministrazione regionale, compresi gli atti e i documenti a verifica del numero effettivo dei barracelli abilitati.
- i) I controlli in sede istruttoria saranno effettuati entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande; i controlli a campione, entro 45 giorni dall'adozione della determinazione direttoriale di impegno delle somme.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PREMI

L.R. n. 25/1988, art. 29

CRITERI E MODALITÀ

I premi di cui all'articolo 29 della L.R. n. 25/1988 sono riconosciuti e attribuiti alle compagnie barracellari regolarmente costituite e funzionanti che si sono particolarmente distinte nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, previa deliberazione della Giunta regionale.

I premi sono assegnati entro il termine di ogni esercizio finanziario, sulla base delle risorse stanziare e delle somme ancora disponibili dopo l'attribuzione del contributo forfetario di cui all'art. 28 della L.R. n. 25/1988.

La ripartizione delle somme è disposta applicando i seguenti criteri e modalità.

- 1) Si deve tenere conto del numero dei barracelli che hanno effettivamente operato e che viene indicato e suffragato dal Sindaco sul rapporto informativo.
- 2) Le ore complessive di servizio e di attività effettivamente svolte devono essere indicate e distinte così come richiesto sull'apposito modello. Non possono essere ricomprese fra le ore di servizio, eventuali ore di reperibilità. Tale istituto potrà essere inserito tra i criteri di ripartizione degli utili da stabilirsi nel regolamento barracellare comunale.
- 3) Le compagnie barracellari devono aver operato proficuamente per almeno 6 mesi nel corso dell'anno cui si riferisce il premio.
- 4) I giudizi sintetici espressi nei rapporti informativi dalle autorità comunale, forestale e di pubblica sicurezza, sono trasformati in punti secondo la seguente tabella:

Giudizio	Punteggio
Eccezionale	10
Ottimo	9
Distinto	8
Buono	7
Sufficiente	6
Insufficiente	3
Non pervenuto/indicato	0

- 5) A ciascuna compagnia è attribuito il punteggio complessivo risultante dalla somma dei giudizi espressi dalle Autorità di cui al punto 4).
- 6) Qualora il punteggio complessivo attribuito alla compagnia risultasse inferiore a 24 non sarà riconosciuto alcun premio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 7) Le compagnie, ai fini della valutazione e individuazione delle aree territoriali e contesti operativi, sono divise in due categorie (A e B) a seconda che il Comune in cui operano risulti inserito nell'elenco dei comuni montani sulla base dei dati pubblicati dall'UNCCEM.
- 8) Nel caso in cui la compagnia, ai sensi del disposto di cui all'art. 15, lett. c) della L.R. n. 5 dell'11.4.2016, svolga il servizio barracellare in forma associata tra comuni confinanti, purché aderenti alla stessa forma associativa, ed appartenenti, almeno uno, alla categoria A, la compagnia sarà inserita con quest'ultima classificazione.
- 9) È stabilita una quota minima per ogni ora di servizio da determinare in base allo stanziamento annuale disponibile per i premi. Detta quota minima viene incrementata del 30% per le Compagnie ricomprese nella categoria A di cui ai punti 7) e 8). La quota così determinata per ciascuna categoria viene moltiplicata per il punteggio complessivo di cui al punto 5) e per il totale delle ore di servizio di cui al punto 2).
- 10) È fissato il tetto massimo di euro 60.000,00 per compagnia e di euro 1.000,00 per componente.
- 11) Tra il 1° e il 20 ottobre, le Autorità comunale, forestale e di pubblica sicurezza, trasmetteranno, via PEC al seguente indirizzo enti.locali@pec.regione.sardegna.it, i Rapporti informativi contenenti i giudizi sintetici, le notizie e le informazioni sull'attività svolta dalla compagnia, come previsto dall'articolo 29, comma 2, della L.R. n. 25/1988, utilizzando esclusivamente i nuovi modelli allegati alla presente deliberazione, editabili e scaricabili dal sito.
- 12) La compagnia già esclusa o decaduta dal beneficio del contributo di cui all'articolo 28 è parimenti esclusa dal premio.
- 13) Le informazioni sul rapporto informativo fornite dalle Autorità sopra indicate, sono rese con la massima puntualità e accuratezza. Non sarà possibile rettificare o integrare il numero delle ore dichiarate dopo la ripartizione e approvazione da parte della Giunta regionale del relativo premio annuale.